

SCHEDA INFORMATIVA

ALLESTIMENTO E TRASMISSIONE OFFERTA

artt. 26, 28, 29 e 30 LCPubb | artt. 4 lett. f e j, 40, 42, e 46 RLCPubb/CIAP

La presente scheda informativa illustra in merito all'allestimento dell'offerta da parte del concorrente.

LCPubb
<p>Offerta</p> <p>Art. 26 ¹Gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a disposizione dal committente.</p> <p>²Il committente esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti.</p> <p>Indennità</p> <p>Art. 28 ¹Gli offerenti non hanno diritto di principio ad alcuna indennità per l'elaborazione delle offerte.</p> <p>²Sono possibili eccezioni, in particolare per prestazioni preliminari di studio, solo se indicate dai documenti di gara.</p> <p>Varianti</p> <p>Art. 29 Offerte deroganti dai moduli e dai progetti, oppure varianti nei metodi e programmi di esecuzione sono ammesse unicamente nei casi contemplati nell'avviso di gara.</p> <p>Validità delle offerte</p> <p>Art. 30 ¹Le offerte sono vincolanti e non possono essere ritirate per sei mesi a contare dalla data fissata per la presentazione. Il bando può stabilire una durata di validità delle offerte inferiore.</p>

RLCPubb/CIAP
<p>Definizioni</p> <p>Art. 4 Ai sensi del presente regolamento si definiscono:</p> <p>f) variante: l'offerta che consente di raggiungere l'obiettivo iniziale dell'appalto in maniera diversa da quella inizialmente prevista dal committente;</p> <p>j) foglio di correzione: documento di gara mediante il quale un offerente indica le correzioni all'offerta, segnatamente dell'elenco dei prezzi;</p> <p>Contenuto e verifica dell'offerta</p> <p>Art. 40 ¹L'offerta, allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua parte.</p> <p>²L'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando.</p> <p>³L'offerta è valida solo se contiene l'elenco di tutti i documenti contenuti nella busta d'offerta e tutta la documentazione richiesta dal bando, riservata l'eventuale possibilità di sanatoria dell'art. 39a cpv. 4 lett. b.</p> <p>⁴L'offerente ha la facoltà di allegare separatamente speciali indicazioni tendenti a fornire semplici spiegazioni.</p> <p>⁵Il committente può limitarsi all'esame dei documenti di cui al cpv. 3 oppure chiedere delucidazioni o complementi.</p> <p>Motivi di esclusione dell'offerta</p> <p>Art. 42 ¹Sono escluse in particolare le offerte giunte in busta aperta, prive del contrassegno o della dicitura esterna prescritta, non indirizzate al recapito indicato, giunte dopo il termine di scadenza, mancanti dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle firme o dei documenti necessari o richiesti, incomplete oppure che contengono proposte di sconto non prescritte dalla documentazione di gara.</p>

²L'esposizione dei prezzi non può presentare errori, correzioni o raschiamenti. È unicamente permesso di fare capo ad un apposito foglio di correzione.

³Il committente rettifica dei semplici errori aritmetici registrando la correzione in un verbale (rapporto tecnico) che resta agli atti.

Varianti

Art. 46 ¹La presentazione di varianti è ammessa solo se consentita dal bando e quale alternativa all'offerta di base, la cui presentazione resta obbligatoria.

²Il committente non è tenuto ad entrare in materia della variante.

Sommario

1.	Definizione di offerta	2
2.	Allestimento dell'offerta	3
3.	Varianti	3
4.	Offerte parziali e suddivisione della commessa	4
5.	Validità dell'offerta	4
6.	Motivi di esclusione dell'offerta	5
6.1	Offerte giunte in busta aperta	5
6.2	Offerte prive del contrassegno o della dicitura esterna prescritta	5
6.3	Offerte non indirizzate al recapito indicato	6
6.4	Offerte giunte dopo il termine di scadenza della gara	6
6.5	Offerte mancanti dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo	6
6.6	Offerte sprovviste delle firme richieste	6
6.7	Offerte sprovviste dei documenti necessari o richiesti oppure offerte incomplete	7
6.8	Offerte che contengono proposte di sconto non prescritte dalla documentazione di gara	7
6.9	Offerte che nel capitolato presentano errori, correzioni o raschiamenti a prezzi unitari o a corpo e non fanno uso del foglio di correzione	7
6.10	Altri motivi	7
7.	Indennità	8
8.	Riferimenti	8

1. Definizione di offerta

Gli accordi internazionali, il diritto federale, intercantonale e cantonale, attualmente, non fissano la definizione di offerta. Per offerta si intende pertanto i documenti che, secondo il bando preparato dal committente, devono essere elaborati, firmati e recapitati al committente (cfr. Poltier, 2014, n. 309 p. 192). A titolo esemplificativo gli elementi che compongono l'offerta possono essere riassunti in:

- modulo d'offerta;
- capitolato e relativo elenco prezzi;
- allegati obbligatori, la cui mancata produzione con l'inoltro dell'offerta comporta immediatamente l'esclusione (ad esempio atto di costituzione del consorzio, relazione tecnica, programma lavori, elenco dei subappaltatori se previsti per lo svolgimento della commessa);
- allegati obbligatori, la cui mancanza può essere sanata dopo l'apertura delle offerte (ad esempio le dichiarazioni richieste dall'art. 39 RLCPubb/CIAP, documenti comprovanti l'idoneità sancita dall'art. 34 RLCPubb/CIAP, schede tecniche, lista degli apprendisti e relativi contratti d'apprendistato e/o con il personale oggetto del criterio sul perfezionamento professionale);
- allegati facoltativi, secondo quanto eventualmente stabilito dalle prescrizioni di gara.

L'offerta corrisponde quindi all'atto formale mediante il quale l'offerente, rispondendo a una sollecitazione del committente, partecipa a un procedimento amministrativo finalizzato all'aggiudicazione di una commessa (cfr. Cassina,

2008, p. 30). Si tratta di un pre-contratto con il committente, ossia l'offerente inoltrando l'offerta fa una proposta di contratto vincolante fino allo spirare del termine impartito dal committente (cfr. capitolo 5; art. 3 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni – CO – RS 220; Zufferey, Maillard & Michel, 2002, pp. 108-109).

L'offerta presentata nell'ambito di un appalto pubblico deve essere considerata un documento ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero (CP – RS 311.0), ossia scritto destinato e atto a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine, con forza probante accresciuta (cfr. CCRP 17.2008.67-68 del 2 febbraio 2010 consid. 2.1.8).

2. Allestimento dell'offerta

Gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a disposizione dal committente (art. 26 cpv. 1 LCPubb). La stessa deve inoltre essere compilata dal concorrente in ogni sua parte (art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP), in particolare con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che non rispondono interamente alle esigenze del bando devono di principio essere escluse (cfr. Poltier, 2014, n. 306 p. 191). Infatti, una diversa conclusione che permettesse di aggiudicare la commessa ad offerenti che hanno inoltrato offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra concorrenti e del divieto di negoziazione (artt. 1 cpv. 3 lett. b e 11 lett. c CIAP e 1 lett. c LCPubb; cfr. Cassina, 2008, p. 30).

Le offerte devono quindi essere formulate in modo tale da permettere al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo offerente a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata. Al momento della loro apertura devono risultare complete, corrette, nonché compilate in modo fedefacente, nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando (cfr. Malfanti, 2001, p. 452). Questo permette, in particolare, al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa (cfr. STA 52.2016.612 del 23 febbraio 2017 consid. 2.2).

3. Varianti

Secondo la definizione dell'art. 4 lett. f RLCPubb/CIAP, la variante è l'offerta che consente di raggiungere l'obiettivo iniziale dell'appalto in maniera diversa da quella inizialmente prevista dal committente. L'art. 29 LCPubb soggiunge che la variante è un'offerta che deroga dai moduli e dai progetti (variante di progetto, ossia l'offerente offre l'esecuzione dell'opera con una progettazione che differisce in parte o completamente dai piani della documentazione di gara) oppure dai metodi e dai programmi d'esecuzione (variante esecutiva, ossia l'offerente offre di eseguire l'opera in un modo diverso da quello previsto nella documentazione di gara, quale il metodo o il tipo di costruzione oppure la successione dei lavori o l'impiego di determinati macchinari). In altre parole e dal profilo generale, la variante è dunque un'offerta che, pur scostandosi dalla prestazione descritta nel capitolato, non sovverte l'oggetto della commessa, che non può essere modificato né dal committente, né dai concorrenti (cfr. STA 52.2008.113 del 14 maggio 2008 consid. 2.1; Poltier, 2014, n.307 pp.191-192; Cassina, 2008, p. 31; Zufferey, Maillard & Michel, 2002, pp. 114-116).

Il CIAP non preclude ai concorrenti la possibilità di inoltrare varianti, mentre l'art. 29 LCPubb indica che la possibilità della variante è acconsentita unicamente nei casi previsti nell'avviso di gara (cfr. STA 52.2007.35 del 21 febbraio 2007 consid. 3.1). Pertanto, onde evitare confusione, l'avviso di gara, conformemente all'art. 46 RLCPubb/CIAP, dovrebbe sempre specificare se vi è la possibilità di inoltro di una variante e se del caso indicare le modalità e le condizioni minime da rispettare. L'ammissione delle varianti è utile soprattutto laddove ci si può attendere proposte innovative o più convenienti. Tuttavia i criteri di aggiudicazione vanno scelti con particolare attenzione, qualora le varianti siano ammesse, nel pieno rispetto del principio di predeterminazione di tali criteri.

L'inoltro di una variante presuppone che l'offerente presenti oltre alla sua variante anche un'offerta per la prestazione messa a pubblico concorso (cosiddetta offerta di base), questo affinché tutte le offerte possano allinearsi su una base

comparabile e possa avere luogo una valutazione obiettiva della concorrenzialità (art. 46 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Le varianti possono conseguire l'aggiudicazione soltanto se l'offerta di base è conforme alle condizioni poste dal capitolato (cfr. STA 52.2003.3-51 del 28 aprile 2003 consid. 3.1 e 3.2).

Il limite tra la variante ammissibile e l'offerta difforme va dedotto dalla definizione dell'oggetto della commessa risultante dagli atti di gara. In assenza di particolari limitazioni, sono da considerare quali varianti soltanto le offerte che divergono dal capitolato, ma sono equivalenti dal profilo funzionale all'offerta di base. L'ammissibilità della variante va verificata in sede di esame delle offerte (cfr. STA 52.2008.113 del 14 maggio 2008 consid. 2.1), il committente non è tuttavia tenuto a entrare in materia della variante (art. 46 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).

Va rimarcato che uno stesso offerente ha la possibilità di inoltrare due distinte offerte per la medesima gara (offerte multiple), senza particolari limitazioni, nella misura in cui non si tratti di un comportamento suscettibile di impedire od ostacolare in modo rilevante un'effettiva concorrenza (cfr. STA 52.2019.48 del 6 maggio 2019 consid. 3.2.2; STA 52.2007.35 del 21 febbraio 2007 consid. 3.2).

4. Offerte parziali e suddivisione della commessa

Le offerte parziali sono ammesse se il committente lo ha reso noto nel bando, conformemente all'art. 8 cpv. 3 lett. e RLCPubb/CIAP (cfr. STA 52.2007.191 del 23 luglio 2007 consid. 2.4.5). In questi casi particolari l'offerente può eccezionalmente rinunciare all'inoltro di un'offerta globale, in quanto il committente si è riservato il diritto di non considerare le offerte globali che gli sono state presentate e di procedere all'aggiudicazione in commesse parziali (art. 54 RLCPubb/CIAP).

Il committente può altresì suddividere una commessa in lotti e aggiudicarli a diversi offerenti soltanto a condizione che il committente abbia espressamente reso nota questa sua intenzione nel bando e ha previsto dei totali corrispondenti, conformemente all'art. 54 cpv. 1 RLCPubb/CIAP. L'articolo soggiunge come gli offerenti che hanno presentato solo un'offerta globale non sono obbligati ad accettare una commessa parziale (cpv. 2).

5. Validità dell'offerta

Gli offerenti sono vincolati alle offerte che presentano, per la durata della loro validità. A norma dell'art. 30 cpv. 1 LCPubb, le offerte sono vincolanti e non possono essere ritirate per la durata di sei mesi dalla data fissata per la presentazione (scadenza del termine per l'inoltro), il committente può tuttavia prevedere, nel bando, un termine inferiore. Di conseguenza, gli offerenti possono ritirare la loro offerta soltanto fino allo scadere del termine d'inoltro. In questo caso non occorre il consenso del committente. Una volta scaduto questo termine, le offerte non possono più essere ritirate unilateralmente da parte dell'offerente, ma soltanto con il consenso del committente e in casi motivati.

Va detto che il termine di validità delle offerte non è peraltro volto a tutelare gli interessi del committente, bensì quelli dei concorrenti, limitando nel tempo gli obblighi che l'inoltro dell'offerta ingenera a loro carico nei confronti della controparte. Secondo le regole della buona fede, che disciplinano le relazioni precontrattuali, i concorrenti che inoltrano un'offerta, hanno alla fin fine diritto di attendersi che il committente le valuti e si determini in proposito entro tempi ragionevoli. Possono, in altre parole, pretendere che il committente non le lasci semplicemente giacere in attesa che scada il termine di validità al fine di essere libero di ripetere la gara (cfr. STA 52.2005.342 del 12 dicembre 2005 consid. 3.1).

Infatti se il committente lascia trascorrere il termine senza statuire sulle offerte inoltrate, deve chiedere agli offerenti la conferma della validità dell'offerta (cfr. STA 52.2003.220 del 12 agosto 2003 consid. 3.1).

Tuttavia, come visto, la semplice decorrenza del termine di validità delle offerte, soprattutto se provocata dalla deliberata passività del committente, non costituisce una giustificazione sufficiente per interrompere la procedura di aggiudicazione (cfr. STA 52.2005.342 del 12 dicembre 2005 consid. 3.1).

6. Motivi di esclusione dell'offerta

Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza (artt. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP e 1 lett. b e c LCPubb), che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara e, più in generale, le norme di legge regolanti il campo di attività nel quale si inserisce la commessa (cfr. STA 52.2019.162 del 23 luglio 2019 consid. 2.3). Le offerte non conformi, con lacune formali rilevanti, devono essere escluse dall'aggiudicazione (art. 26 cpv. 2 LCPubb). Resta riservato il divieto di formalismo eccessivo, che impedisce al committente di escludere offerte viziate da difetti formali irrilevanti. L'esclusione dalla gara per motivi formali presuppone in ogni caso l'esistenza di un vizio di una certa importanza (cfr. STA 52.2016.226 del 3 ottobre 2016 consid. 2.3; Poltier, 2014, n. 309 p. 193 e n. 312 pp. 194-195), come pure il caso in cui l'esclusione dalla gara di un'offerta non conforme ai severi requisiti del bando è espressamente prevista da una prescrizione di gara, cosiddetta "clausola killer" (cfr. STA 52.2014.119 del 9 luglio 2014 consid. 2.3; Cassina, 2008, pp. 34-35).

Il committente, mediante decisione impugnabile, esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune formali rilevanti (art. 26 cpv. 2 LCPubb), l'art. 42 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP fornisce un elenco non esaustivo (cfr. punti 6.1-6.9).

6.1 Offerte giunte in busta aperta

Le offerte devono essere inoltrate in una busta chiusa o addirittura sigillata se le prescrizioni di gara lo esigono nell'ottica di assicurare al meglio la custodia e l'integrità del plico e di evitare ogni possibile contestazione e sospetto di manomissione, anche solo potenziale. Infatti l'offerta che giunge in busta più o meno aperta viola i chiari precetti del concorso e i principi che governano le commesse pubbliche poiché non consente di garantire l'integrità, la segretezza della stessa fino al momento della sua apertura, così come il sospetto di manomissione, anche solo potenziale, e deve quindi essere esclusa (cfr. STA 52.2016.226 del 3 ottobre 2016 consid. 2.2 e 3.1).

La richiesta di una sigillatura, al fine di garantire la segretezza dell'offerta e di potere escludere delle manipolazioni senza lasciare tracce, deve essere formulata nel bando e diventa obbligatoria per tutti gli offerenti (cfr. STF 2C_933/2015 del 4 marzo 2016 consid. 4.4). Il termine "sigillare" una busta contenente un'offerta non impone necessariamente l'impiego della ceralacca, ma indica comunque la realizzazione di una chiusura tale da impedire ogni accesso o renderne evidenti eventuali tentativi. La sigillatura va intesa in senso lato, può quindi essere considerato tale l'utilizzo di ogni mezzo fornito di opportuno contrassegno che abbia la funzione di impedire l'eventuale manomissione o violazione di una chiusura (ad esempio, lembo di chiusura della busta incollato, timbrato e/o firmato ed infine debitamente ricoperto da nastro adesivo trasparente; cfr. STA 52.2015.318 del 14 settembre 2015).

6.2 Offerte prive del contrassegno o della dicitura esterna prescritta

Le buste contenenti un'offerta vanno contrassegnate con una dicitura, il cui contenuto viene stabilito di volta in volta dal committente a dipendenza della commessa posta a concorso e indicato partitamente nel bando. Lo scopo del contrassegno non è soltanto quello di identificare un'offerta come tale ed evitare che venga scambiata per corrispondenza ordinaria e aperta per errore al di fuori della seduta pubblica. Infatti nel caso in cui un committente instaura diversi concorsi nello stesso tempo o ha in corso più di una procedura d'appalto il contrassegno permette pure di individuare in modo puntuale a quale iter di aggiudicazione un determinato concorrente intende partecipare (cfr. STA 52.2013.514 del 16 gennaio 2014).

L'indicazione di una dicitura incompleta sulla busta ("*Offerta realizzazione canalizzazione comunale, Lotto 3*"), trascurando la specifica del genere di opera richiesta dal bando ("*Offerta realizzazione canalizzazione comunale, Lotto 3 – Opere da idraulico*"), comporta l'esclusione dell'offerente dalla gara (cfr. STA 52.2016.301 del 29 settembre 2016 pp. 7-8).

6.3 Offerte non indirizzate al recapito indicato

Il concorrente deve inoltrare la sua offerta al luogo (indirizzo) reso noto dal committente nel bando. Le offerte presentate a un indirizzo errato devono essere escluse dalla procedura in quanto non valide.

6.4 Offerte giunte dopo il termine di scadenza della gara

Il concorrente deve inoltrare la sua offerta in modo tempestivo, entro il termine reso noto dal committente nel bando. L'offerta è un atto soggetto a ricezione e deve quindi pervenire alla committenza prima della scadenza della gara. Infatti dal profilo legale si avvera pertanto determinante il momento in cui l'offerta arriva in mano al committente. Il rischio di una tardiva ricezione da parte della committenza grava indubitabilmente sui concorrenti, i quali devono prendere i provvedimenti necessari per assicurarsi che l'offerta giunga per tempo al committente, all'occorrenza, portandola di persona e consegnandola brevi manu. Il committente non dispone di alcun margine di apprezzamento in relazione al termine stabilito per la consegna degli atti, termine che ha carattere perentorio (art. 26 cpv. 2 LCPubb). Le offerte presentate in ritardo (offerte tardive) devono essere escluse dalla procedura in quanto costituisce un grave vizio di forma (cfr. STA 52.2018.170 del 9 aprile 2018; Poltier, 2014, n. 310 pp. 193-194).

6.5 Offerte mancanti dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo

L'offerente è tenuto a fornire tutte le indicazioni richieste nella documentazione di gara e a offrire tutte le prestazioni contenute nell'elenco delle prestazioni secondo la struttura data dal committente. Del resto, le offerte sono oggettivamente comparabili, soprattutto dal profilo del prezzo, solo se tutti i concorrenti le compilano interamente (STA 52.2017.644 del 16 aprile 2018 consid. 3.3).

Vanno compilati tutti gli spazi vuoti previsti nel capitolato per indicare la descrizione e il prezzo delle prestazioni richieste. Se il concorrente intende fornire prestazioni gratuite deve manifestare tale volontà in modo inequivocabile, ad esempio scrivendo "nessuna" nell'apposito spazio lasciato libero nella descrizione della posizione (se esistente) e inserendo "0.-", "-." oppure "-.-" nelle colonne riservate all'esposizione dei prezzi unitari o a corpo (cfr. STA 52.2015.251 del 21 luglio 2015).

La mancata presentazione sia dei prezzi unitari sia dei quantitativi richiesti dal capitolato, indicando solo i prezzi totali e rimandando con un asterisco (*) ad un apposito allegato per i dettagli sulle quantità e i prezzi comporta l'esclusione dell'offerta dalla gara (cfr. STA 52.2018.319 del 17 settembre 2018).

L'omissione di compilare la percentuale di ribasso concessa dall'imprenditore sui salari per i lavori a regia, compilando unicamente l'ultima posizione, ossia l'unica che conta ai fini della moltiplicare per determinare l'ammontare dell'offerta, non è una lacuna formale rilevante e pertanto non comporta l'esclusione dell'offerta (cfr. STA 52.2001.269 del 9 agosto 2001 consid. 3).

6.6 Offerte sprovviste delle firme richieste

L'esigenza di firmare le offerte (firma autografa), pena l'esclusione in caso di inosservanza, è unanimemente riconosciuta da dottrina e giurisprudenza (cfr. Poltier, 2014, n. 311 p. 194).

La sottoscrizione dell'offerta da parte di una persona priva del potere di rappresentanza (o in caso di consorzio solo dal capofila) non ne comporta necessariamente l'esclusione. Infatti in casi simili il committente deve fissare all'offerente un termine adeguato per sanare il difetto producendo una procura a favore della persona che ha firmato l'offerta. Un'esclusione diretta della medesima costituirebbe un eccesso di formalismo inammissibile (cfr. STA 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 4.1; STA 52.2014.300 del 5 febbraio 2015 consid. 6.2).

La mancanza di una firma di un allegato dell'offerta al momento della scadenza del termine per la sua insinuazione (inoltrato) non può essere rimediata producendo a posteriori il documento sottoscritto (cfr. STA 52.2011.589 del 6 febbraio 2012 consid. 3.1).

6.7 Offerte sprovviste dei documenti necessari o richiesti oppure offerte incomplete

Nelle prescrizioni concorsuali il committente può stabilire chiaramente che i concorrenti devono allegare all'offerta una determinata scheda tecnica o allestire una descrizione tecnica particolareggiata, riservandosi la facoltà di escludere dalla procedura gli offerenti che non consegnano il documento oppure che compilano in modo carente o allestiscono in modo incompleto uno o più documenti.

A tale scopo l'art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP prescrive che l'offerta è valida solo se contiene l'elenco di tutti i documenti contenuti nella busta d'offerta e tutta la documentazione richiesta dal bando, riservata l'eventuale possibilità di sanatoria dell'art. 39 cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP.

In ogni caso la produzione di un allegato dopo la scadenza del concorso, o dei termini stabiliti dalla sanatoria, (in sede ricorsuale) comporta l'estromissione dell'offerta dalla gara (cfr. STA 52.2012.48 del 30 marzo 2012 consid. 4.1).

6.8 Offerte che contengono proposte di sconto non prescritte dalla documentazione di gara

I documenti di gara possono richiedere agli offerenti di prevedere degli sconti, infatti la concessione di sconti è per sua natura atta a relativizzare la minimizzazione dei prezzi, ma non per questo è tuttavia illegittima (cfr. STA 52.2007.191 del 23 luglio 2007 consid. 2.4.4).

L'offerente non può tuttavia inserire nella propria offerta uno sconto (o ribasso, ristorno, eccetera) non richiesto dal bando (avviso e/o documenti di gara) e, pertanto, inammissibile (cfr. STA 52.2014.119 del 9 luglio 2014 consid. 2.4). Ad esempio non è ammissibile concedere uno sconto aggiungendo nel modulo d'offerta una riga sotto il totale che il committente non aveva previsto, nulla avrebbe infatti impedito all'offerente di dedurre lo sconto generato dal proprio programma informatico in modo da avere prezzi unitari già ridotti (cfr. STA 52.2019.257 del 21 agosto 2019 p. 5).

6.9 Offerte che nel capitolato presentano errori, correzioni o raschiamenti a prezzi unitari o a corpo e non fanno uso del foglio di correzione

Il foglio di correzione, di regola inserito nel capitolato e modulo d'offerta quale prima pagina dopo il frontespizio, permette ai concorrenti di rettificare l'offerta, segnatamente di eventuali prezzi indicati erroneamente (art. 4 lett. j RLCPubb/CIAP), evitando cancellature, sovrascritture o altri accorgimenti. Serve essenzialmente a prevenire pratiche scorrette o addirittura illegali nella trattazione delle offerte (cfr. STA 52.2008.171 del 17 giugno 2008).

La rettifica di un prezzo unitario con l'apposito liquido di correzione (tipp-ex), senza far uso del foglio di correzione comporta l'esclusione dell'offerta (cfr. STA 52.2008.171 del 17 giugno 2008).

La correzione di scrittura del prezzo unitario esposto, sovrascrivendo un 7 sul 6 della prima cifra decimale, senza far uso del foglio di correzione comporta l'esclusione dell'offerta (cfr. STA 52.2006.414 del 22 gennaio 2007).

6.10 Altri motivi

Alcuni esempi giurisprudenziali:

- Offerta inoltrata in formato pdf: Esclusione di un concorrente che inoltra via e-mail un'offerta in formato pdf, in contrasto con le prescrizioni concorsuali e mancante delle firme manoscritte originali, ed espone un prezzo superiore al tetto massimo fissato dalle prescrizioni di gara (cfr. STA 52.2015.239 del 4 agosto 2015).

- Offerta che presenza un prezzo insolitamente basso (offerta sotto costo): I disposti in materia di commesse pubbliche non prevedono la possibilità di escludere le offerte sotto costo. Il committente può deliberare la commessa a un concorrente che offre un prezzo particolarmente basso, fintanto che la sua offerta risponde alle condizioni del bando di concorso e non costituisce un atto di concorrenza sleale (in quest'ultimo caso la competenza di verifica spetta alle autorità civili e penali deputate all'applicazione del diritto della concorrenza). Se l'offerta appare insolitamente bassa rispetto alle altre, il committente può semmai richiedere informazioni al concorrente per accertarsi che la stessa rispetti le condizioni di partecipazione e possa adempiere le condizioni inerenti alla commessa (art. 43 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Solo in caso in cui il committente matura la convinzione di assodata incapacità del concorrente di svolgerle la commessa alla perfezione e al prezzo proposto lo si può escludere dalla procedura (cfr. STA 52.2015.148 del 10 luglio 2015 consid. 2; Poltier, 2014, n. 313 p. 195; Cassina, 2008, pp. 36-37; Zufferey, Maillard & Michel, 2002, p. 120-122).

7. Indennità

Gli offerenti, di principio, non hanno diritto a delle indennità per l'elaborazione delle loro offerte (art. 28 cpv. 1 LCPubb), sono tuttavia possibili eccezioni indicate nel bando (art. 28 cpv. 2 LCPubb). Si tratta in particolare dell'allestimento di prestazioni preliminari di studio, che richiedono la produzione di una documentazione impegnativa e onerosa (cfr. Zufferey, Maillard & Michel, 2002, p. 112).

8. Riferimenti

Giurisprudenza
Definizione di offerta: <ul style="list-style-type: none">- CCRP 17.2008.67-68 del 2 febbraio 2010
Allestimento offerta: <ul style="list-style-type: none">- STA 52.2016.612 del 23 febbraio 2017
Varianti: <ul style="list-style-type: none">- STA 52.2019.48 del 6 maggio 2019- STA 52.2008.113 del 14 maggio 2008- STA 52.2007.35 del 21 febbraio 2007- STA 52.2003.3-51 del 28 aprile 2003
Offerte parziali e suddivisione della commessa: <ul style="list-style-type: none">- STA 52.2007.191 del 23 luglio 2007
Validità dell'offerta: <ul style="list-style-type: none">- STA 52.2005.342 del 12 dicembre 2005- STA 52.2003.220 del 12 agosto 2003
Motivi di esclusione dell'offerta: <ul style="list-style-type: none">- STA 52.2019.257 del 21 agosto 2019- STA 52.2019.162 del 23 luglio 2019- STA 52.2018.319 del 17 settembre 2018- STA 52.2017.644 del 16 aprile 2018- STA 52.2018.170 del 9 aprile 2018- STA 52.2017.105 del 26 settembre 2017- STA 52.2016.226 del 3 ottobre 2016- STA 52.2016.301 del 29 settembre 2016- STF 2C_933/2015 del 4 marzo 2016- STA 52.2015.318 del 14 settembre 2015- STA 52.2015.239 del 4 agosto 2015- STA 52.2015.251 del 21 luglio 2015

- STA 52.2015.148 del 10 luglio 2015
- STA 52.2014.300 del 5 febbraio 2015
- STA 52.2014.119 del 9 luglio 2014
- STA 52.2013.514 del 16 gennaio 2014
- STA 52.2012.48 del 30 marzo 2012
- STA 52.2011.589 del 6 febbraio 2012
- STA 52.2008.171 del 17 giugno 2008
- STA 52.2007.191 del 23 luglio 2007
- STA 52.2006.414 del 22 gennaio 2007
- STA 52.2001.269 del 9 agosto 2001

Dottrina

- M. Beyler, *Der Geltungsanspruch des Vergaberechts: Probleme und Lösungsansätze im Anwendungsbereich und im Verhältnis zum Vertragsrecht*, Schulthess Verlag: Zurigo, 2012, pp. 909-922, 951-974 e 1029-1121
- M. Cassina, *Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino*, in "Atti della serata di studio del 23 ottobre 2008", Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi: Lugano, 2008, pp. 30-37
- P. Galli, A. Moser, E. Lang & E. Clerc, *Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts*, Schulthess Verlag: Zurigo, 2007, pp. 197-202
- V. Malfanti, *Principali novità introdotte dalla Legge sulle commesse pubbliche*, in "Rivista ticinese di Diritto" (RtiD) I-2001, p. 452
- E. Poltier, *Droit des marchés publics*, Stämpfli Editions SA: Berna, 2014, pp. 185-187 e 191-195
- J.-B. Zufferey, C. Maillard & N. Michel, *Droit des marchés publics: Présentation générale, éléments choisis et code annoté*, Università di Friburgo: Friburgo, 2002, pp. 108-112, 114-116 e 120-122